

Editoriale

Un anno di Governo Monti: tempo di bilanci



In un anno di Governo Monti si è fatta tanta strada nella direzione del salvataggio del Paese dalla situazione drammatica in cui ci si era trovati. Ora che siamo arrivati al termine di questa esperienza, è tempo di bilanci.

Indubbiamente la situazione di partenza era pessima da ogni punto di vista, tanto che la crisi si è avvertita – e si avverte tuttora – anche nel settore bancario e assicurativo. Purtroppo le riforme realizzate non sono sempre state nel segno dell'equità, rinunciando sempre e comunque all'apporto delle parti sociali, lasciate fuori dalle stanze in cui si discutevano le sorti dei cittadini e dei lavoratori. Si è trattato di un grave errore che ci auguriamo non venga ripetuto in futuro.

È stato un anno che si è aperto con una drastica riforma delle pensioni. Si riteneva che dopo le ultime modifiche la spesa pensionistica fosse già sotto controllo, ma le esigenze di cassa hanno indotto il Governo a estendere il contributivo per tutti, rimandando improvvisamente di molto l'età pensionabile. La mancanza di attenzione alla situazione

del Paese reale, unitamente alla mancanza di ascolto delle parti sociali, ha così generato il problema degli esodati, che verrà lasciato in eredità al prossimo esecutivo. Un po' di attenzione e capacità di ascolto in più avrebbe sicuramente contribuito a prevenire questo problema, estremamente angosciante per chi ne è toccato.

Poi la riforma del lavoro che vorrebbe lottare contro la precarietà rendendo meno flessibile l'ingresso nel mondo del lavoro. Tuttavia, riducendo le tutele degli occupati in questo periodo di crisi, rischia di incrementare il tasso di disoccupazione, con scarse possibilità di reimpiego.

Ricorderemo questo Governo anche per la «tarantella estiva» sulla Covip. La vicenda che si è consumata nel mese di luglio – di cui abbiamo raccontato anche nella Uilca News – dà l'idea di un esecutivo confuso, senza un disegno strategico circa le prospettive dell'assetto di vigilanza sulla previdenza complementare, risorsa essenziale per garantire adeguatezza – e dunque credibilità – alle riforme del primo pilastro che questo Governo stesso ha messo in campo.

(segue a pag. 2)

In questo numero

Un anno di Governo Monti: tempo di bilanci	Pag. 1
Le anticipazioni agevolate per gli aderenti ai fondi pensione residenti nelle province colpite dal terremoto dell'Emilia	Pag. 2
Rendite unisex dal 21 dicembre 2012, ma non per i fondi preesistenti	Pag. 3
Tassazione rendimenti finanziari per i vecchi iscritti	Pag. 4

Editoriale

(segue da pag. 1)

Stessa confusione sul versante della previdenza complementare dei dipendenti pubblici. Oltre a non aver affrontato il nodo della fiscalità – un dipendente pubblico che aderisce al suo fondo negoziale ha il trattamento fiscale del D.Lgs. 124/93, mentre se si iscrive a un fondo aperto si applica il D.Lgs. 252/05: è come se i fondi negoziali fossero costretti a combattere la concorrenza dei fondi aperti con le mani legate! – l'esecutivo ha cancellato il risultato di una battaglia di civiltà (la restituzione del 2,50% sancita dalla Corte Costituzionale) con il ritorno al vecchio TFS, che per un dipendente pubblico costituisce un vero ostacolo psicologico all'adesione alla previdenza complementare.

In linea generale, nonostante le promesse,

i proclami e le legittime aspettative (il Ministro Fornero è profonda conoscitrice della previdenza complementare), il secondo pilastro è stato completamente trascurato. Forse questo non è stato un male, visto il tipo di interventi – tutti di rigore – realizzati. Ma sarebbe stato legittimo attendersi almeno una campagna informativa degna di questo nome.

Sono tempi bilancio ma anche tempi di prospettive: l'auspicio è che il nuovo Governo possa porre rimedio a tutti questi problemi, in accordo e con la collaborazione delle parti sociali. L'agenda delle cose da fare è già segnata e le ricette sono abbastanza chiare.

Frattanto la UILCA augura a tutti un buon Natale!



Le anticipazioni agevolate per gli aderenti ai fondi pensione residenti nelle province colpite dal terremoto dell'Emilia

Il decreto legge del 10 ottobre n. 174/2012 (Disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), in corso di conversione, ha introdotto una temporanea deroga all'applicazione della disciplina sulle anticipazioni per gli iscritti ai fondi pensione residenti nelle Province colpite dal sisma dell'Emilia lo scorso 22 maggio. Si tratta, precisamente, delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. In particolare, l'art. 11, comma 4, del decreto in oggetto autorizza le forme pensionistiche complementari ad erogare, in via transitoria per un periodo di tre anni a decorrere dal 22 maggio 2012, le anticipazioni per acquisto/ristrutturazione di prima casa e per ulteriori esigenze secondo

la stessa disciplina prevista per le anticipazioni per spese sanitarie. In particolare, gli interessati possono accedere alle anticipazioni per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione e per ulteriori esigenze secondo le seguenti modalità:

- a) ai fini della richiesta non rileva il compimento degli 8 anni di iscrizione al fondo pensione;
- b) alle somme erogate si applica il più favorevole regime fiscale previsto per le anticipazioni per spese sanitarie (naturalmente il beneficio opera nei confronti di coloro ai quali venga liquidato in sede di anticipazione un importo riferibile al montante maturato successivamente al 1° gennaio 2007);
- c) restano fermi i limiti percentuali stabiliti

Le anticipazioni agevolate per gli aderenti ai fondi pensione residenti nelle province colpite dal terremoto dell'Emilia

(segue da pag. 2)

dal D.Lgs. 252/05 in relazione a ciascuna causale.

Alla disposizione va riconosciuta immediata applicazione. Cionondimeno, il Cda del fondo alla prima riunione utile provvederà ad apportare un'integrazione al Documento sulle anticipazioni che dia conto della deroga nei termini sopra illustrati. Occorrerà, inoltre, modificare il Documento sul regime fiscale specificando che alle anticipazioni di cui all'art. 11, comma 7, lett. b) e c) del D.Lgs.252/05, concesse in via derogatoria ai sensi del D.L. 174/2012, si applica la stessa tassazione delle spese sanitarie. L'aderente che voglia fruire dell'anticipa-

zione agevolata, alla consueta documentazione richiesta in relazione alle varie causali di anticipo, dovrà altresì allegare idonea attestazione (certificato di residenza storico o autocertificazione) che dimostri il requisito della residenza al 22 maggio 2012 nella Provincia colpita dal sisma. Si evidenzia, infine, che il decreto legge n. 174 in sede di conversione potrebbe essere modificato, così come potrebbe intervenire una pronuncia dell'Agenzia delle Entrate in merito all'ammissibilità dell'estensione della fiscalità agevolata alle causali di anticipo di cui alle lettere b) e c) del D.Lgs. 252/05.



Rendite unisex dal 21 dicembre 2012, ma non per i fondi preesistenti

Si è ormai prossimi alla scadenza del 21 dicembre 2012 data a partire dalla quale, come stabilito da una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 1° marzo 2011, il genere – uomini e donne – non potrà più essere usato quale fattore di discriminazione nei contratti assicurativi. Il giudice comunitario ha infatti dichiarato invalido, a far data dal 21/12/2012, l'art. 5, comma 2 della Direttiva 2004/113/CE in base al quale si è consentito alle compagnie di praticare differenziazioni per sesso purché quest'ultimo sia determinante nella valutazione dei rischi in base a dati attuariali pertinenti ed accurati.

Il dubbio riguarda l'applicazione del divieto di discriminazione alle convenzioni per l'erogazione delle prestazioni in rendita

sottoscritte da un fondo pensione.

La questione è stata affrontata in prima battuta dalla Covip con una Circolare e una Deliberazione, risalenti rispettivamente a giugno e settembre 2011, che esentavano dal divieto di discriminazione solo i fondi preesistenti che erogano le prestazioni direttamente.

Successivamente, nel gennaio 2012, con le Linee guida per l'applicazione della Direttiva 2004/113/CE nel settore delle assicurazioni sulla base della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, la Commissione UE ha precisato che la direttiva medesima, oggetto dell'obbligo unisex, si applica solo alle assicurazioni e pensioni di natura privata. Diversamente la parità di trattamento tra uomini e donne con riferi-

Rendite unisex dal 21 dicembre 2012, ma non per i fondi preesistenti

(segue da pag. 3)

mento alle pensioni professionali è regolata dalla Direttiva 2006/54/CE. A fronte di queste indicazioni si può quindi affermare che all'applicazione delle tariffe unisex non sono tenute, non solo le forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni, ma anche quelle che effettuano l'erogazione in convenzione con una compagnia di assicurazione.

In sintesi, la regola delle tariffe unisex non opera per le forme pensionistiche collettive

(fondi preesistenti, negoziali, ed adesioni collettive a fondo aperto); vale, invece, per le adesioni individuali sottoscritte dopo il 21 dicembre 2012.

In base al quadro di riferimento appena tracciato, anche le coperture assicurative accessorie che siano istituite dopo il 21 dicembre 2012 in favore degli aderenti per effetto di disposizioni della contrattazione collettiva non sono tenute a prevedere regole di accesso unisex.



Tassazione rendimenti finanziari per i vecchi iscritti

Novità in arrivo con la Risoluzione dell'Agenda delle Entrate 102/E del 26 novembre 2012, relativa alla tassazione dei rendimenti dei vecchi iscritti maturati fino al 31 dicembre 2000.

Preso atto della sentenza della Corte di Cassazione, pronunciata a Sezioni Unite, n. 13642 del 22 giugno 2011, l'Agenda delle Entrate ora afferma che anche i rendimenti finanziari, oltre a quelli assicurativi (con esclusione di quelli immobiliari), maturati al 31 dicembre 2000 devono essere assoggettati a tassazio-

ne del 12,5%. Conseguentemente, la parte di prestazione assoggettata a imposizione Irpef è esclusivamente quella corrispondente ai contributi.

Le prestazioni erogate nel 2011 potranno essere riliquidate dal fondo presentando un modello 770 integrativo. In alternativa (e comunque per gli anni precedenti) l'aderente potrà chiedere il rimborso della maggiore imposta entro 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.

**Per approfondimenti consulta
la sezione previdenza del sito
www.uilca.it**

**SEGRETERIA NAZIONALE
DIPARTIMENTO PREVIDENZA**

VIA LOMBARDIA, 30
00187 ROMA
TEL. 06/4203591
FAX 06.484704
E-MAIL: uilca@uilca.it
PAGINA WEB: www.uilca.it